



COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

ORD. N. 116/6.7 fasc. 1

Rubiera, 9 giugno 2016

OGGETTO: Istituzione limite di velocità permanente di 50 Km/h, per tutti i veicoli, in Via Castellazzo, Via Canale dell'Erba e Via degli Oratori, ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs 285/92.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 7930/3.4 del 23 maggio di nomina dell'*Ing. Sabrina Bocedi* in qualità di Responsabile del 3° Settore – Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che nelle aree extraurbane servite dalle strade comunali Via Castellazzo, Via degli Oratori e Via Canale dell'Erba si è consolidato negli anni un tessuto a prevalente destinazione residenziale;

VISTO L'articolo 2 del DLgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", che definisce e classifica le strade;

VISTE le delibere di Giunta Comunale N°546/93 e N°164/04 di definizione del confine di centro abitato;

VISTO il *PUT "Piano Urbano del Traffico"* del Comune di Rubiera, adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale N°1 del 17.02.2009;

PRESO ATTO che l'elaborato *4. tav. 2* del su citato *PUT* individua le strade denominate Via Castellazzo, Via degli Oratori e Via Canale dell'Erba come strade di tipo F - Strade locali in ambito extraurbano;

DATO ATTO che le strade Via Castellazzo e Via Canale dell'Erba sono esterne al centro abitato e soggette al limite di velocità di 90 km/h, ai sensi dall'art. 142 comma 1 D.Lgs 142/1992;

DATO ATTO, altresì, che solo un piccolo tratto di Via degli Oratori ricade all'interno del centro abitato e che, pertanto, per il suo quasi totale sviluppo, vige il limite di velocità di 90 km/h;

CONSIDERATO che sulle strade denominate Via Castellazzo, Via degli Oratori e Via Canale dell'Erba, dal civico 6 al civico 19, esistono dei punti singolari quali:

- tratti tortuosi;
- tronchi suburbani interessati da intensa circolazione di biciclette e ciclomotori;
- tratti con scadimento delle caratteristiche della sezione stradale per composizione e dimensioni;
- limitazione delle distanze di visuale libera;
- anomala configurazione dell'asse e della sagoma stradale;
- alcuni punti stradali che nascondono insidie non facilmente rilevabili a colpo d'occhio;

VISTO che in relazione al disposto dell'art. 142 comma 2 del "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs n. 285/1992 e s.m. ed i. è possibile, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della tutela della vita umana, fissare limiti diversi da quelli previsti dall'art. 142 comma 1 del suddetto Decreto;

VISTO il paragrafo 2.2, "Limiti di velocità sulle strade extraurbane", della "II Direttiva sulla Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'istallazione e la manutenzione";

SENTITO in merito il Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro-Secchia, Distretto di Rubiera;

RITENUTO, pertanto, di adottare i provvedimenti necessari al fine limitare i pericoli per la circolazione stradale sulle strade denominate Via Castellazzo, Via degli Oratori, limitatamente al tratto extraurbano, e Via Canale dell'Erba, dal civico 6 al civico 19, mediante la riduzione del limite massimo di velocità consentita a 50 km/h, nonché disporre l'installazione su ambo i lati, nei tratti delle strade summenzionate, della necessaria segnaletica stradale indicante il "Limite massimo di velocità 50 km/h" (fig. II 50 art. 116);

VISTI gli art. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs n. 285/1992 e s.m. ed i.;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs n. 285/1992 e s.m. ed i.;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 495/1992 e s.m. ed i.;

VISTO il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", D.Lgs 267/2000 e s.m. ed i.;

VISTE le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", Legge 241/90 e s.m. ed i.;

per tutto quanto sopra esposto,

ORDINA

1. Istituzione di un limite della velocità permanente di 50 Km/h per i seguenti tratti di strada:

- Via Castellazzo per l'intero tratto;
- Via degli Oratori per il tratto extraurbano;
- Via Canale dell'Erba per il tratto che va dal civico 6 al civico 19;

in entrambi i sensi di marcia;

2. **che i provvedimenti di cui sopra saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale indicante “LIMITE MASSIMO DI VELOCITA” 50 km/h (fig. II 50 ART. 116);**
3. **che tutti i provvedimenti precedenti per quanto in contrasto con la presente ordinanza siano abrogati.**

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

a. all'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rubiera, www.comune.rubiera.re.it;

b. al **Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale** dell'Unione Tresinaro Secchia, Distretto di Rubiera;

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'Ing. Sabrina BOCEDI;

CHE a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n.° 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato, ai sensi del D.P.R. 1119/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Sabrina BOCEDI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005